

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2348

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NIEDDU e PASCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2003

—————

Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stata data esecuzione a quel mandato che il Parlamento aveva conferito al Governo per la predisposizione di un regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Le principali linee d'intervento hanno riguardato la previsione di procedure in modo da porre fine alla diversità di meccanismi procedurali che precedentemente contraddistinguevano il sistema, puntualizzando le competenze degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del sistema.

In questo quadro generale nessuna menzione e, quindi, partecipazione, è stata riservata all'Unione nazionale mutilati per servizio, ente morale (decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650) che, in 56 anni di attività, ha rappresentato e tutelato gli interessi morali e materiali di tanti caduti o invalidatisi nella lotta contro la criminalità o nel delicato compito di amministrare la giustizia, di tutelare e servire le istituzioni democratiche, di difendere il territorio, le vite ed i beni della comunità nazionale.

Una partecipazione riconosciuta, invece, già nel passato ad Associazioni consorelle rispetto ai propri assistiti: è il caso dell'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che riconosce all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra il diritto di designare propri rappresentanti nell'ambito delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, o dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, che estende analoga partecipazione a sanitari in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili.

Per ovvii motivi di giustizia ed equità il presente disegno di legge prevede di integrare la composizione della Commissione medica territorialmente competente e del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 al fine di consentire all'Unione nazionale mutilati per servizio la possibilità di designare propri rappresentanti sia in seno alla Commissione sia nell'ambito del Comitato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 3 del suddetto articolo 6, è integrata da un sanitario scelto fra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai componenti previsti dal comma 2 del suddetto articolo 10, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

